

Edifici, terreni, impianti «Quali beni da assicurare Costi e vantaggi aziendali»

La norma. Dal 2023 è in discussione l'adempimento in vigore da fine mese Matteo Villa, dello Studio Tettamanti di Como, chiarisce i termini di legge

COMO

MARIA GRAZIA GISPI

«Un nuovo obbligo di assicurazione per rischi dovuti a catastrofi naturali è ormai alle porte per le imprese con sede legale in Italia e per le imprese aventi sede legale all'estero ma stabile organizzazione in Italia - spiega Matteo Villa, commercialista presso lo studio Ramiro Tettamanti e associati in Como - il Ministero ha esplicitato che ai fini dell'obbligo assicurativo gli eventi calamitosi oggetto di copertura assicurativa dovranno essere alluvioni, inondazioni o esondazioni, sismi e frane».



Matteo Villa

ne di quanto stabilito dalla Legge di bilancio e fissava per la data del 31 dicembre 2024 il termine ultimo per la sottoscrizione delle polizze.

In seguito il termine per la stipula è stato fissato al 31 marzo 2025 e il 27 febbraio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto 30 gennaio 2025 n. 18 con le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi dovuti a catastrofi naturali. L'obbligo ricade su tutte le imprese, anche individuali, aventi sede



Ancora da capire quali ricadute avranno le aziende non assicurate

legale in Italia o all'estero con una stabile organizzazione nel territorio nazionale, costituite sotto qualsiasi forma giuridica, obbligate all'iscrizione nel registro delle imprese.

I beni che dovranno essere assicurati sono: terreni, fabbricati, compresi di impianti idrici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali.

Premio proporzionale ai rischi

«Il richiamo al codice civile ha il chiaro intento di identificare i beni non di ricomprendere nell'obbligo esclusivamente i beni iscritti in bilancio a quelle specifiche voci - precisa Matteo Villa - implicitamente escludendo dall'obbligo tutte quelle imprese che non redigono il bilancio o che iscrivono nell'attivo circolante le immobilizzazioni destinate alla vendita».

Per tutelare le imprese che dovranno sottoscrivere le polizze, il decreto ha stabilito che il premio deve essere determinato in misura proporzionale al rischio, anche



Maggiore attenzione alle imprese con beni assicurati inferiori ai 30 milioni di euro

tenendo conto dell'ubicazione e della vulnerabilità dei beni assicurati. Una maggiore attenzione è stata prestata alle imprese di minore dimensione ed in particolare quelle che assicurano beni inferiori ai 30 milioni di euro, dove il massimo scoperto a carico del contraente dovrà essere inferiore al 15% del danno indennizzabile ed il massimale dovrà essere pari alla somma assicurata fino ad un milione e non inferiore al 70% per la fascia da 1 milione a 30 milioni. Nel caso di somme assicurate superiori a 30 milioni i limiti sono lasciati alla libera contrattazione delle parti.

«La norma prevede che nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario dovrà tenersi conto del mancato adempimento all'obbligo assicurativo - conclude Matteo Villa - ma non si comprende se ciò comporterà l'esclusione totale o parziale dei soggetti che non hanno adempiuto a tale obbligo, mentre sembra chiaro che si facciano riferimento a contributi, sovvenzioni o agevolazioni a qualunque titolo spettanti a prescindere dagli eventi calamitosi».

La norma quindi inserisce un nuovo obbligo a carico delle imprese che comporterà sicuramente un risparmio alle casse dello Stato in caso di calamità. Allo stesso tempo ciò permetterà di avere rimborsi certi in tempi molto più rapidi per le imprese colpite.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mancanza di assicurazioni in Europa: alluvioni

Quanto gli europei sono assicurati contro i nubifragi

INSURANCE GAP

Differenza fra la probabilità di subire danni da un'alluvione naturale e la sua copertura assicurativa



FONTE: EIOPA, Report 2022

Guida pratica essenziale Webinar gratuito domani

Per informare le imprese sulla nuova norma circa l'assicurazione delle imprese a protezione dei rischi dovuti a catastrofi naturali, Confartigianato Imprese Lecco invita gli imprenditori associati al webinar dal titolo "Polizze catastrofali: guida pratica per le imprese".

L'appuntamento, che farà il punto sui principali aspetti della normativa di cruciale

importanza per tutto il comparto produttivo dei territori, con collegamento da remoto, è previsto per domani, martedì 18 marzo a partire dalle ore 14.00. L'evento si rivolge a tutte e tipologie di imprenditori, con l'eccezione degli agricoltori, perché l'obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale,

L'INTERVISTA SERGIO CAPPELLI.

Il professionista, titolare con Alessandro De Longhi e Fabio Romanó di Safe srl: «Molte società ci avevano chiesto già preventivi». Agevolazioni: versamenti deducibili dal reddito aziendale

Buona risposta delle imprese «Premio variabile sul rischio»

Entro il 31 marzo tutte le imprese hanno l'obbligo di stipulare un'assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. Si tratta della cosiddetta "Cat Nat" prevista dall'ultima Legge di Bilancio.

Una misura varata dal governo con l'obiettivo di sostenere il sistema delle imprese a fronte di un esponenziale aumento dei fenomeni meteorologici estremi. Un fenomeno che non risulta più sostenibile dalla sola mobilitazione delle risorse pubbliche così come è accaduto fino ad ora.

Il conto alla rovescia è scattato, ma come per ogni novità ci sono imprenditori che non hanno ancora chiari tutti gli aspetti

della normativa. Ci siamo così fatti guidare nella questione da un noto professionista del settore assicurativo, l'agente Sergio Cappelli, titolare con Alessandro De Longhi e Fabio Romanó di Safe srl.

Ritiene che sia stata fatta una buona campagna di informazione sulla questione?

«In veste di agente Unipol - spiega Cappelli - posso affermare con certezza che la nostra compagnia ha fatto una buonissima campagna di informazione sull'argomento e ha studiato un prodotto ad hoc per la copertura dei cosiddetti "eventi catastrofali". Tutta la rete delle agenzie è stata formata e preparata sulla

questione. Nel caso della mia realtà, tutti i potenziali clienti sono stati avvisati con una comunicazione circostanziata corredata anche di un questionario da compilare con le informazioni per stipulare un corretto contratto assicurativo».

Quale tipo di risposta c'è stata dalle imprese del territorio?

«Direi positiva, basti pensare che molte società, ancor prima di ricevere comunicazioni ufficiali sull'argomento, ci avevano chiesto di formulare delle offerte».

Può spiegare in breve quali sono le principali coperture di questa polizza e le differenze con un'assicura-

zione per danni meteorologici ad esempio?

«Le principali coperture sono mirate a riconoscere i danni materiali e diretti a fabbricati, terreni, macchinari, impianti e attrezzature industriali e commerciali causati da terremoti, alluvioni, inondazioni ed esondazioni e frane.

Non ci si deve confondere con la garanzia "Eventi atmosferici" normalmente prestata dalle compagnie assicurative, che riconosce invece i danni materiali e diretti alle cose assicurate per effetto di grandine, trombe d'aria, vento forte e uragano».

Esistono delle agevolazioni fiscali o incentivi per le aziende che sottoscrivono questa polizza?

«Sì, i premi versati per la polizza "Cat Nat" sono deducibili dal reddito d'impresa, secondo le disposizioni vigenti. Tuttavia è consigliabile sempre rivolgersi a un consulente fiscale per una corretta gestione delle deduzioni».

Quali sono i principali ostacoli che le imprese stanno riscontrando nell'adeguarsi all'obbligo assicurativo?



Sergio Cappelli

vo?

«Non mi pare che vi siano particolari ostacoli per le imprese. Il decreto legge n. 213 del 30 dicembre 2023, con particolare riferimento a quanto recita l'articolo 1, comma 101, è piuttosto chiaro».

Quali sono le sanzioni o le conseguenze per le imprese che non sottoscrivono una polizza entro la scadenza del 31 marzo?

«Non sono previste sanzioni dirette, ma l'inadempimento può

comportare l'esclusione da sovvenzioni, agevolazioni e altri sostegni finanziari pubblici».

Quali fattori incidono maggiormente sul costo del premio assicurativo e in che modo viene determinata la percentuale di risarcimento?

«Il fattore che incide maggiormente è la posizione del rischio assicurato sul territorio nazionale - risponde ancora Cappelli -. Più i beni sono in zona a rischio sismico, alluvionale, franoso e più sarà elevato il premio. Per quanto riguarda la percentuale di risarcimento in caso di sinistro, anche in questo caso, il decreto regolamenta con chiarezza limiti e scoperti contrattuali. Per la fascia fino a un milione di euro di somme assicurate, il limite di indennizzo è il 100% dei capitali assicurati con la decurtazione di uno scoperto fisso del 15% del danno indennizzabile. Per la fascia da un milione a trenta milioni c'è un limite non inferiore al 70%, fermo sempre lo scoperto del 15%. Per la fascia superiore ai trenta milioni massimali e limiti di indennizzo sono rimessi alla libera negoziazione tra le parti». **Paolo Annoni**